



LA LIBRERIA ON LINE DEL PROFESSIONISTA

L'estratto che stai visualizzando
è tratto da un volume pubblicato su
ShopWKI - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)

Termine per la presentazione della dichiarazione di successione

■ **Disciplina tributaria** – La dichiarazione di successione deve essere presentata nel termine di dodici mesi, decorrente dalla data di apertura della successione, che coincide con la morte del defunto (art. 31, comma 1, Tus), salvo che ricorrano eventi diversi che determinano uno spostamento dei termini (art. 31, comma 2, Tus).

La disciplina può essere così sintetizzata (cfr. anche Istruzioni, 1, 5):

Evento	Decorrenza dei dodici mesi	norma
<i>apertura della successione</i> a seguito di morte del defunto (art. 456 c.c.)	Data della morte	(art. 31, comma 1, Tus)
Nomina, successiva all'apertura della successione di <i>rappresentanti legali</i> o amministratori, quali: - <i>amministratore di sostegno</i> - <i>amministratori dell'eredità</i> - <i>curatore dell'eredità giacente</i> - <i>esecutore testamentario</i> - <i>tutore</i>	data in cui i legali rappresentanti hanno avuto notizia legale della nomina	(art. 31, comma 2, lett. a, Tus)
<i>fallimento del defunto</i> (altre procedure concorsuali quali il <i>concordato preventivo del defunto</i>) in corso alla data dell'apertura della successione o dichiarato entro sei mesi dalla data stessa. Procedura di <i>liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata</i> o a seguito di <i>rilascio dei beni ai creditori e legatari</i>	data di chiusura del fallimento o di altra procedura concorsuale	art. 31, comma 2, lett. b, Tus
<i>dichiarazione di assenza</i>	data di <i>immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente</i>	(art. 31, comma 2, lett. c, Tus)
<i>dichiarazione di morte presunta</i> , non preceduta da <i>immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente</i>	data in cui è divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta (sempre che prima non vi sia stata immissione)	(art. 31, comma 2, lett. c, Tus)
<i>accettazione di eredità con beneficio d'inventario</i> entro 12 mesi dall'apertura della successione	scadenza del termine per la formazione dell'inventario (non quella in cui è completato l'inventario, se formato prima)	(art. 31, comma 2, lett. d, Tus)
<i>rinuncia all'eredità</i> da parte di altri chiamati <i>rinuncia al legato</i> evento che dà luogo a mutamento della devoluzione o all'applicazione dell'imposta in misura superiore	data della rinuncia o dell'evento, o diversa data in cui l'obbligato dimostri di averne avuto notizia	(art. 31, comma 2, lett. e, Tus)
sopravvenienze ereditarie, che fanno venir meno le condizioni che determinano l' <i>inesistenza dell'obbligo di presentare la dichiarazione di successione</i>	data delle sopravvenienze	art. 31, comma 2, lett. f, Tus)

Terreni

■ **Nozione** – I terreni sono tutti quegli immobili che risultano accatastati nel catasto terreni.

■ **Base imponibile** – Per determinare il valore dei terreni, si seguono le regole stabilite per i *beni immobili*: quindi, per la piena proprietà, la *base imponibile* è costituita dal *valore venale in comune commercio* alla data di apertura della successione (art. 14, comma 1, lett. a, Tus) o alla data in cui produce effetti la donazione, ferma la possibilità – con l'esclusione dei terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria – di usufruire della *valutazione automatica* (art. 34, comma 5, Tus).

■ **Dichiarazione di successione** – Nel modello cartaceo tutti gli immobili (terreni e fabbricati) devono essere indicati nel *Mod. 4/B1 - Immobili e diritti reali immobiliari*.

Col nuovo modello telematico si utilizza di solito il *Quadro EB – Attivo ereditario catasto terreni* (v. *successione avente ad oggetto terreni*) salvo utilizzare il *Quadro EL – Attivo ereditario terreni sistema tavolare* (v. *successione avente ad oggetto terreni sistema tavolare*).

Terreni agricoli

■ **Nozione** – I terreni agricoli sono tutti quei terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione agricola (E) (art. 34, comma 5, Tus).

■ **Disciplina normativa** – Un'area è da considerare agricola se utilizzabile a scopo agricolo in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (arg. art. 36, comma 2, D.L. 223/2006).

■ **Disciplina tributaria** – La *base imponibile* è data dal *valore venale in comune commercio* alla data di apertura della successione (art. 14, comma 1, Tus) o a quella in cui produce effetti la donazione, con possibilità di ricorrere alla *valutazione automatica* (art. 34, comma 5, Tus).

Tali coefficienti (comprensivi della rivalutazione del 25% disposta per i terreni) sono:

Dal	Al	coefficiente
1.1.1986	2.12.1989	60
3.12.1989	31.12.1996	75
1.1.1997	31.12.2003	93,75
1.1.2004	31.7.2004	103,125
1.8.2004		112,5

Il valore del fondo facente parte dell'attivo ereditario va valutato complessivamente, cioè tenendo conto anche delle scorte vive o morte esistenti sul fondo (Commis. Trib. Centr., 16.3.1984, n. 2476).

■ **Dichiarazione di successione** – Si procede alla codifica della *successione avente ad oggetto terreni*. Nel campo **Tipologia terreno**²² si indica il *codice campo "Tipologia terreno" = 3* (non edificabile).

Terreni con fabbricati rurali

■ **Disciplina tributaria** – Il reddito dominicale dei terreni comprende anche il reddito dei **fabbricati rurali** asserviti (sebbene questi debbano essere autonomamente denunciati nel catasto fabbricati) (Circ. 20.3.2000, n. 50).

Ciò comporta che:

- in caso di trasferimento di *terreni con fabbricati rurali*, qualora i fabbricati sovrastanti siano funzionali alle necessità del fondo e siano trasferiti unitamente ad esso, conservando i requisiti di ruralità (art. 9, comma 3 e 3-bis, D.L. 557/1993), si assume a *base imponibile* il reddito dominicale del terreno;
- qualora per i fabbricati non sussistono i requisiti di ruralità, la *base imponibile* è costituita per i terreni dal reddito dominicale e per i fabbricati dalla rendita catastale, rivalutati coi rispettivi coefficienti (Circ. 20.3.2000, n. 50).

Terreni edificabili

■ **Nozione** – I terreni edificabili sono tutti quei terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria (art. 34, comma 5, Tus).

■ **Disciplina civilistica** – Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (art. 36, comma 2, D.L. 223/2006).

■ **Disciplina tributaria** – La *base imponibile* è data dal *valore venale in comune commercio* alla data di apertura della successione (art. 14, comma 1, Tus) o a quella in cui produce effetti la donazione, senza possibilità di ricorrere alla *valutazione automatica* (art. 34, comma 5, Tus).

L'Ufficio, riqualificando il terreno come "edificabile di fatto", ha ritenuto l'area potenzialmente edificatoria, ancorché non inclusa in un piano urbanistico. La *valutazione automatica*, in questo caso, risulta illegittima per quei terreni che hanno anche una latente destinazione edificatoria (Commis. Trib. Prov. Lombardia Brescia Sez. XII, 7.4.2011).

■ **Dichiarazione di successione** – Si procede alla codifica della *successione avente ad oggetto terreni*. Nel campo **Tipologia terreno**²² si indica il *codice campo 'Tipologia terreno'* = **1** (interamente edificabile) o **2** (parzialmente edificabile).

Terreni non edificabili

■ **Nozione** – I terreni non edificabili sono tutti quei terreni, diversi dai *terreni agricoli*, per i quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria.

■ **Disciplina civilistica** – Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (art. 36, comma 2, D.L. 223/2006).

Rientrano nella disciplina in esame non solo i terreni agricoli, ma anche i terreni comunque non edificabili.

■ **Disciplina tributaria** – La *base imponibile* è data dal *valore venale in comune commercio* alla data di apertura della successione (art. 14, comma 1, Tus), con possibilità di chiedere la *valutazione automatica*, (art. 34, comma 5, Tus) moltiplicando il reddito dominicale rivalutato per gli appositi coefficienti.

Tali coefficienti (comprensivi della rivalutazione del 25% disposta per i terreni) sono:

Dal	Al	coefficiente
1.1.1986	2.12.1989	60
3.12.1989	31.12.1996	75
1.1.1997	31.12.2003	93,75
1.1.2004	31.7.2004	103,125
1.8.2004		112,50

■ **Dichiarazione di successione** – Si procede alla codifica della *successione avente ad oggetto terreni*. Nel campo **Tipologia terreno**²² si indica il *codice campo 'Tipologia terreno'* = 3 (non edificabile).

Territorialità dell'imposta

AA, cittadino italiano residente in Canada, vorrebbe donare al figlio BB un fondo rustico sito in Italia e al figlio BB delle azioni di una società con sede in Canada.

- **Disciplina tributaria** – Per effetto del principio di territorialità dell'imposta (art 2 Tus):
- nel caso di *defunto residente in Italia* alla data di apertura della successione o di *donante residente in Italia* alla data della donazione l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all'estero (art. 2, comma 1, Tus);
 - nel caso di *defunto residente all'estero* alla data di apertura della successione o di *donante residente all'estero* alla data della donazione, l'imposta è dovuta in relazione ai soli beni e diritti esistenti in Italia, tenendo conto delle presunzioni poste dall'art. 2, comma 3, Tus (tra cui i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato; le azioni, obbligazioni o quote di società o enti diversi dalle società, con sede, amministrazione od oggetto principale in Italia; i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l'emittente è residente nello Stato), senza tener conto di quelli esistenti all'estero (art. 2, comma 2, Tus).

Rileva la residenza e non la nazionalità, per cui il principio si applica sia al cittadino italiano, sia al cittadino straniero, comunitario o extracomunitario.

Nell'esempio proposto, l'imposta sulle donazioni colpisce solo l'immobile sito in Italia.



LA LIBRERIA ON LINE DEL PROFESSIONISTA

L'estratto che stai visualizzando
è tratto da un volume pubblicato su
ShopWKI - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)